



# COMUNE DI MALEO

## Provincia di Lodi

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera Numero 12 del 31/03/2017

#### ORIGINALE

**Oggetto :** IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): CONFERMA ALIQUOTE E  
DETRAZIONI PER  
L'ANNO 2017.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** il giorno **TRENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **21:15**, nella **Residenza Municipale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del **il Presidente del Consiglio Sguazzi Dante** il Consiglio Comunale, in seduta straordinaria e pubblica in Primaconvocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Nome	P	A	N.	Nome	P	A
1	MAGGI GIUSEPPE	X		8	CONCARI LORENZO	X	
2	SGUAZZI DANTE	X		9	PAGANI DAVIDE	X	
3	BERGAMASCHI FRANCESCO	X		10	GHIDOTTI MATTEO	X	
4	CANEVARI ALESSANDRO	X		11	ROSSI MATTEO	X	
5	BACCHETTA ROBERTO	X		12	ZANONI MICHELE	X	
6	GORLA MONICA CATERINA	X		13	GROSSI NADIA	X	
7	GAVARDI ALBERTO	X					

Totale Presenti n. 13

Totale Assenti n. 0

Sono presenti gli Assessori: SPELTA DANIELA.

Partecipa il il Segretario Comunale **Maria Alessandra Pucilli**.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'Assessore Esterno Spelta Daniela;

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)

E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli (si riportano solo le norme che interessano il Comune di Maleo), ossia:

dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:

- a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- Ristabilito a 135 il moltiplicatore per il calcolo del valore imponibile di tutti i terreni agricoli (anziché 75);
  - Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
  - Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevedeva il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATO altresì il comma 42, lettera a) della Legge di Bilancio 2017 che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l'anno 2017, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazioni per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015 e confermate per il 2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale “*Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze*”;

VISTA la deliberazione n. 11 del 22.2.2017 con cui la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio Comunale la conferma delle aliquote IMU vigenti a tutto il 2016;

VISTO il D.L. 244/2016, art. 5, comma 11, che ha prorogato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 al 31 marzo 2017;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;

- la Legge di Bilancio 2017;

Con voti favorevoli n.9 – contrari n.4 (Ghidotti Matteo, Rossi Matteo, Zanoni Michele, Grossi Nadia) resi nelle forme previste dallo Statuto Comunale;

## **D E L I B E R A**

1. di approvare per l'annualità 2017 le aliquote e detrazioni da applicare all'imposta municipale propria IMU, come indicato di seguito, confermando le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2016 così riassunte:

Aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente, limitatamente alla categorie A1, A8 e A9, e relative pertinenze ( una per ogni categoria C2, C6 e C7 ) e detrazione di imposta di € 200, 00 come di legge: **4,00 per mille**;

-Aliquota per tutti gli altri immobili oggetto di tassazione, comprese le aree edificabili e gli immobili del gruppo catastale D e con esclusione della categoria D10 , esenti dal 1° gennaio 2014: **10,6 per mille**;

-Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale diversi dalla categoria D10 e privi delle caratteristiche di cui all'art 9 del DL 557/93 convertito in L. 133/94 (riferimenti alle norme corretti): **2,00 per mille**;

Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in quanto propedeutica all'approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

---

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio  
Sguazzi Dante

il Segretario Comunale  
Maria Alessandra Pucilli

---